

AIM Italia

MANUALE DELLE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E IMPUGNAZIONI

15 APRILE 2019



BORSA ITALIANA

Procedura di Accertamento delle Violazioni e Impugnazioni

Introduzione

Questo Manuale, che forma parte integrante dei Regolamenti dell'**AIM Italia**, stabilisce le procedure che si applicano quando: (i) **Borsa Italiana** intende avviare una procedura di accertamento delle violazioni nei confronti di un **emittente AIM Italia** o di un **nominated adviser** per violazioni dei regolamenti dell'**AIM Italia**; e (ii) l'**emittente AIM Italia** o il **nominated adviser** o il soggetto che presenta domanda per diventare **emittente AIM Italia** o **nominated adviser** intende presentare un'impugnazione ai sensi dei regolamenti dell'**AIM Italia** in relazione ai provvedimenti adottati da **Borsa Italiana**.

I termini definiti sono evidenziati in grassetto e le relative definizioni sono raccolte nel Glossario dei Regolamenti dell'**AIM Italia**.

Ai fini del presente Manuale, per "Regolamenti dell'**AIM Italia**" si intende il Regolamento Emittenti e il Regolamento Nominated Advisers dove applicabile.

Parte Prima

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Attività di accertamento

1. Al fine di controllare il rispetto dei Regolamenti dell'**AIM Italia**, nonché, più in generale, per garantire il rispetto delle norme di funzionamento dei mercati, **Borsa Italiana** può:
 - a) richiedere all'**emittente AIM Italia** o al **nominated adviser** ogni informazione o documento utile allo scopo;
 - b) convocare i rappresentanti dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser**, al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.

Nel caso in cui siano individuate presunte violazioni dei Regolamenti dell'**AIM Italia, Borsa Italiana**, acquisiti gli opportuni elementi istruttori, determina se, a suo giudizio, una violazione oggettivamente sia stata o non sia stata compiuta e, in caso affermativo, adotta uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, previo avvio, quando applicabile, della procedura di cui all'articolo 3.

Provvedimenti nei confronti dell'emittente AIM Italia o del Nominated Adviser

2. In caso di violazione delle norme dei Regolamenti dell'**AIM Italia**, ivi incluso il caso di ostacolo da parte dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser** all'attività di accertamento di cui all'articolo 1, **Borsa Italiana** può adottare nei confronti dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser** uno o più dei seguenti provvedimenti:
 - a) invito scritto al puntuale rispetto dei Regolamenti;
 - b) richiamo scritto;
 - c) pena pecuniaria da 5.000 euro a 500.000;
 - d) **revoca** dell'**ammissione** di **strumenti finanziari AIM Italia**;
 - e) **cancellazione** del **nominated adviser** dal **registro**;
 - f) divieto per il **nominated adviser** di operare per conto di ulteriori **emittenti AIM Italia**.

I provvedimenti previsti dal comma precedente possono essere comunicati al pubblico nella forma di cui all'articolo 5 qualora, a giudizio di **Borsa Italiana**, ciò risulti necessario od opportuno ai fini della tutela del mercato. **Borsa Italiana** può comunicare al pubblico il provvedimento adottato e la descrizione della violazione, senza indicare l'**emittente AIM Italia** o il **nominated adviser** oggetto del provvedimento, qualora ciò sia ritenuto sufficiente ai fini della tutela del mercato. I

provvedimenti di cui alla lettera a) del comma precedente possono essere comunicati al pubblico esclusivamente senza indicazione dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser** oggetto del provvedimento.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui sopra, **Borsa Italiana** valuta la gravità della violazione tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione, in quanto applicabili:

- a) impatti effettivi e potenziali sul mercato e rilevanza esterna;
- b) dimensione, durata, natura della violazione e relativi riflessi sulla situazione economico-finanziaria dell'**emittente AIM Italia**;
- c) modo in cui Borsa Italiana è venuta a conoscenza della violazione;
- d) vantaggi conseguiti dall'**emittente AIM Italia** dal **nominated adviser** per effetto della violazione;
- e) reazione dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser** alle richieste di **Borsa Italiana** e il suo comportamento anche pregresso;
- f) intensità del dolo o della colpa;
- g) funzionamento in concreto del sistema di controllo interno e di prevenzione delle violazioni;
- h) numero e gravità delle violazioni precedentemente commesse dall'**emittente AIM Italia** o dal **nominated adviser**;
- i) dimensione dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser** e del gruppo di appartenenza;
- j) violazioni di diverse disposizioni o più violazioni della medesima disposizione.

La destinazione delle pene pecuniarie è stabilita in via generale da **Borsa Italiana** con apposito provvedimento comunicato alla **Consob** e pubblicato mediante **Avviso**.

Procedura di accertamento delle violazioni

3. Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, viene attivata la procedura di cui al presente articolo entro un anno dalla presunta violazione, ovvero dalla data successiva nella quale **Borsa Italiana** è venuta a conoscenza della presunta violazione. In tale ultimo caso, la procedura di cui al presente articolo non può essere attivata trascorsi tre anni dalla presunta violazione.

Ai fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, primo comma, lettere b), c), d), e) e f) dell'articolo 2 **Borsa Italiana** invia all'**emittente AIM Italia** o al **nominated adviser** interessato una comunicazione contenente:

- a) la descrizione dell'ipotesi di violazione;
- b) la fissazione di un termine non inferiore a 15 giorni entro il quale può essere presentata una memoria scritta e l'eventuale richiesta di un'audizione per un esame congiunto della questione.

La comunicazione prevista dal comma 2 del presente articolo può contenere l'indicazione del provvedimento che **Borsa Italiana** intende applicare. In tal caso, trascorso il termine di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo, senza che l'emittente **AIM Italia** o il **nominated adviser** abbia presentato memoria scritta o richiesto un'audizione, **Borsa Italiana** applica il provvedimento indicato nella comunicazione.

Qualora l'emittente **AIM Italia** o il **nominated adviser** richieda la convocazione di un'audizione per l'esame congiunto della questione, ovvero qualora **Borsa Italiana** ritenga necessaria tale audizione, **Borsa Italiana** ne fissa la data comunicandola all'emittente **AIM Italia** o al **nominated adviser**. L'emittente **AIM Italia** o il **nominated adviser** partecipa all'audizione a mezzo del suo legale rappresentante o tramite persona da lui appositamente delegata, avendo la possibilità di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione non dovuta a giustificati motivi **Borsa Italiana** procede sulla base degli elementi fino a quel momento acquisiti. Al termine dell'audizione, **Borsa Italiana**, su richiesta dell'interessato, può fissare un nuovo termine non inferiore a 10 giorni, per la presentazione di un'ulteriore memoria scritta.

Sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito della procedura di cui ai commi precedenti, **Borsa Italiana** assume una decisione entro 45 giorni dall'audizione o dal successivo termine per il deposito di un'ulteriore memoria scritta previsti dal comma precedente ovvero, nel caso in cui tale audizione non venga richiesta né fissata da **Borsa Italiana**, entro 45 giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, lettera b) del presente articolo.

Le decisioni assunte a norma del comma precedente vengono tempestivamente comunicate all'interessato con provvedimento motivato. In caso di applicazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 2, le spese della procedura ed in particolare quelle relative all'esame delle memorie scritte depositate e alle audizioni richieste, liquidate in misura forfetaria secondo quanto previsto nell'articolo 2, sono sostenute dall'emittente **AIM Italia** o dal **nominated adviser**.

Riesame dei provvedimenti

4. L'emittente **AIM Italia** o il **nominated adviser** può chiedere il riesame del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 6, mediante ricorso al Collegio dei Probiviri, costituito ai sensi dell'articolo 10.

Per i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i 15 giorni decorrono dalla comunicazione all'interessato della decisione adottata.

Comunicazione al pubblico dei provvedimenti

5. L'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2 è comunicata al pubblico negli **Avvisi di Borsa Italiana** decorsi 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato senza che la questione sia stata deferita al Collegio dei Probiviri,

ovvero, in caso di deferimento, decorsi 10 giorni dalla comunicazione alle parti delle determinazioni del Collegio dei Probiviri.

A richiesta dell'**emittente AIM Italia** o del **nominated adviser** è comunicato al pubblico il testo integrale del provvedimento nonché, eventualmente, tutti gli atti della procedura ivi incluse le determinazioni del Collegio dei Probiviri.

Sospensione dei termini

6. I termini previsti dal presente Regolamento sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

Parte Seconda

DISPOSIZIONI GENERALI

Diritto applicabile

7. I Regolamenti per l'**AIM Italia** nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato **AIM Italia** o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.

Controversie sottoposte all'Autorità Giudiziaria

8. Le controversie aventi a oggetto i corrispettivi di cui ai Regolamenti per l'**AIM Italia** sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.

Altre controversie

9. Qualunque controversia diversa da quelle indicate al precedente articolo, occasionata o derivante dai Regolamenti per l'**AIM Italia** o dalle altre disposizioni inerenti al funzionamento del mercato, nonché dalle successive modifiche e integrazioni, è risolta in via definitiva da un collegio arbitrale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 11.

Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 10.

Collegio dei Probiviri

10. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso **Borsa Italiana**.

I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.

La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di **Borsa Italiana** provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

Le determinazioni del Collegio dei Probiviri sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta a **Borsa Italiana** la richiesta di riesame di cui all'articolo 4 o, nei casi diversi da quelli ivi indicati, l'atto con cui viene adito il Collegio e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la questione ad un solo membro del Collegio.

Le determinazioni del Collegio dei Probiviri non hanno efficacia vincolante nei confronti delle parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi dell'articolo 11, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.

Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

Collegio Arbitrale

11. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:

- a) la parte che promuove il procedimento arbitrale notifica all'altra un atto nel quale:
 - dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale;
 - indica l'oggetto della controversia;
 - designa il proprio arbitro;
 - invita l'altra parte a designare il proprio arbitro;
- b) la parte alla quale è notificato l'atto di cui alla lettera a) designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto; in mancanza si applicherà l'articolo 810, comma 2, c.p.c.;
- c) il terzo arbitro, che assume le funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale, è nominato di comune accordo dagli arbitri di cui alle lettere a) e b); in assenza di accordo entro 20 giorni, il terzo arbitro viene designato dal Presidente del Tribunale di Milano.

Il procedimento arbitrale così instaurato ha carattere rituale ed è svolto in osservanza delle norme del codice di procedura civile italiano. Tale procedimento

deve essere promosso, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4. La controversia è decisa secondo le norme del diritto italiano e la lingua dell'arbitrato è quella italiana.

Il Collegio Arbitrale ha sede in Milano nel luogo stabilito dal suo Presidente.



borsaitaliana.it